



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO SALVA INFRAZIONI
(Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131)

Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (c.d. **Decreto Salva-infrazioni**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024](#), in vigore dal giorno successivo.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	1
1. Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118 (art.1)	1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	6
1. Modifiche in materia di controlli su strada (art. 6)	6
2. Attuazione degli obblighi derivanti dal sistema di tariffazione nel cielo unico europeo (art. 7)6	
3. Messa in sicurezza per le gallerie della rete transeuropea (art. 8)	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	6
1. Contratti a tempo determinato: indennità risarcitoria in caso di dichiarazione di illegittimità (art. 11)	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE	7
1. Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 (art. 14).....	7
ULTERIORI DISPOSIZIONI	7
1. Disposizioni in materia di diritti d’autore (art. 15)	7
2. Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati (art. 16)	7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118 (art.1)

La norma, al comma 1 lettere a) e b), modifica le disposizioni degli articoli n.3 (Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive) e n.4 (Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) della legge 5 agosto 2022, n. 118, modificando altresì l'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 . Al comma 2 invece, abroga l'art. 10-quater del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe).

Relativamente all'art.3 della legge 118/2022, con le modifiche apportate - dalla lettera a) del comma 1 della norma in esame - ai commi 1, 2, 3 e 4, viene posto al 30 settembre 2027 - in luogo del 31 dicembre 2024 sin qui previsto - il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive rilasciate per l'esercizio delle attività previste al comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400. Si tratta delle attività di:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) di esercizi commerciali;
- f) di servizi di altra natura e di conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione sin qui citate.

Quanto disposto si applica anche alle concessioni gestite da società e associazioni iscritte al CONI – istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999 n.242 – o iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39 , nonché a quelle gestite da enti del Terzo settore – come individuati al comma 1 dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 . Permangono ricomprese nell'ambito di applicazione, come peraltro già disposto in precedenza, i rapporti di concessione aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione mentre, nella nuova formulazione adottata, non risultano più ricomprese le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio. La disposta posposizione del termine di efficacia viene motivata con l'esigenza di consentire l'ordinata programmazione, secondo le modalità stabilite, delle procedure di affidamento, di cui al successivo art. 4, e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea. Viene quindi allineato alla nuova scadenza del 30 settembre 2027 – solo qualora la scadenza prevista sia antecedente a tale data - il termine di efficacia delle concessioni, fra quelle sopra individuate, che siano già state affidate o rinnovate mediante procedura selettiva, con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

Conseguentemente, viene posto al 31 marzo 2028, in luogo del 31 dicembre 2025 sin qui previsto, il termine entro cui l'Autorità competente (in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione, entro il 30 settembre 2027, delle procedure selettive per le assegnazioni)

potrà differire la scadenza della concessione in essere, con atto motivato, per completare la relativa procedura. Vengono, altresì, allineati alle nuove scadenze anche il termine entro cui il Ministero dei trasporti dovrà trasmettere alle Camere una relazione concernente lo stato delle procedure selettive – ora posto al 31 luglio 2027 – e quello per la trasmissione, alle Camere stesse, della relazione finale relativa alla conclusione delle procedure sul territorio nazionale, ora posto al 30 giugno 2028.

La lettera b) del comma 1 della norma in esame riformula invece, integralmente - in 13 commi - l'art. 4 della legge 118/2022.

Il comma 1. stabilisce che la procedura determinata, ai sensi dei commi successivi, per l'affidamento delle concessioni indicate al precedente art. 3, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

Al comma 2 si prevede che la procedura di assegnazione delle concessioni, attivata dall'ente concedente, anche su istanza di parte, inizi con la pubblicazione - per almeno trenta giorni - di un bando di gara sul sito istituzionale dell'ente concedente e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il bando di gara dovrà avere i contenuti previsti al successivo comma 4.

Il termine fissato al comma 3 per l'avvio della procedura di affidamento è di almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, scadenza decorsa la quale l'ente condente non può disporre la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità, del rapporto concessorio in essere, a meno che non abbia già avviato, ma non completato, la procedura stessa, e comunque solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In prima applicazione delle nuove disposizioni, viene fissato a non più tardi del 30 giugno 2027 il termine entro cui l'ente concedente dovrà avviare la procedura di affidamento relativa alle concessioni oggetto delle disposizioni in esame con scadenza ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Entrando nel dettaglio dei contenuti che dovrà avere il bando di gara con cui si avvia la procedura di assegnazione, il comma 4 li elenca, come segue, alle lettere da a) a q):

- a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al successivo comma 9;
- c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al successivo comma 5;
- d) la misura del canone;
- e) il valore dell'indennizzo di cui al successivo comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
- j) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
- k) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
- l) e modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
- m) i criteri di aggiudicazione;
- n) lo schema di disciplina della concessione, contenente le relative condizioni;
- o) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

Viene altresì precisato che gli atti della procedura di affidamento dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente che la gestisce.

La durata della concessione da affidare – stabilisce il comma 5 – sarà pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario, comunque non inferiore a 5 anni e non superiore a 20. Relativamente ai criteri di valutazione delle offerte che verranno presentate in risposta al bando pubblicato, il comma 6 stabilisce che l'ente concedente dovrà applicare, tra gli altri, quelli elencati alle seguenti lettere da a) a m):

- a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
- b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
- c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
- d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
- e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
- f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
- g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
- h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
- i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- j) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

- k) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

Una volta completato il processo di aggiudicazione della concessione all'esito positivo dei controlli operati dall'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario – stabilisce il comma 7 – si procederà, non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, alla stipula dell'atto concessorio, la cui data rappresenta il termine fino al quale l'occupazione dell'area da parte del concessionario uscente è comunque legittima e non comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).

Il caso dell'insistenza, sulla concessione aggiudicata, di opere non amovibili autorizzate e realizzate dal concessionario uscente – se diverso dal nuovo concessionario – è previsto al comma 8. Rifacendosi al disposto dell'art. 49 del succitato Codice della navigazione, è previsto che, ove non diversamente stabilito nell'atto concessorio, l'ente concedente ne possa ordinare la demolizione - previa emanazione di apposito provvedimento - a spese del concessionario uscente.

La composizione e quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente da parte del subentrante, di cui al precedente comma 4 lettere b) ed e), è regolamentata al comma 9. Tale importo dovrà essere pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti, ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. La definizione dei criteri per determinare tale remunerazione è demandata all'adozione, entro il 31 marzo 2025, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il valore tanto degli investimenti effettuati e non ammortizzati quanto dell'equa remunerazione da calcolare, dovrà essere determinato con perizia – le cui spese saranno a carico del concessionario uscente - acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio, ove il concessionario subentrante sia soggetto diverso da quello uscente, è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di tale importo è motivo di decadenza dalla concessione, pur non determinando la prosecuzione del precedente rapporto concessorio. Le procedure di affidamento dovranno comunque essere avviate dagli enti concedenti, nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 , anche in caso di mancata adozione del succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 11 stabilisce che il medesimo decreto, da adottare entro il 31 marzo 2025, provvederà anche all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei e delle concessioni comprensive di pertinenze demaniali, di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, nonché di quelli delle concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative

e sportive. Ove il decreto non venisse adottato, è previsto comunque un aumento, nella misura del 10 per cento, dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo.

La determinazione dei canoni da applicare alle concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, sempre nel caso in cui il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non venisse adottato, è invece stabilita al comma 12. L'ente concedente vi provvederà tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. L'importo di detti canoni annui, determinato in applicazione dei criteri appena menzionati, non è comunque inferiore a quanto fissato al comma 4 dell'art. 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, vale a dire euro 3.225,50, tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti fino a quello previsto all'art. 1 comma 4 del decreto 17 dicembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, sarà destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.

Il comma 10, sempre della nuova formulazione dell'articolo 4 della legge 118/2022, apporta invece modifiche al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400.

Vengono integrate le disposizioni del comma 1 lettera a) dell'articolo 03 del decreto summenzionato. Con la modifica apportata, nella ivi prevista classificazione per categorie delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, la "categoria A", si applica alle "aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica" che siano anche "di pregio naturale e ad alta redditività". Per quanto concerne poi la "categoria B", che sin qui contemplava le sole "aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica", essa viene ora a ricomprendere, con la modifica apportata, anche quelli "destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".

Il comma 12, in conclusione, stabilisce che le disposizioni sin qui previste verranno applicate alle procedure di affidamento - e ai relativi atti concessori - delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive indicate al precedente comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento qui in esame.

Il comma 2 della norma in esame abroga poi l'art. 10-quater del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14. Si tratta della disposizione che aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, col compito di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile riferita alle concessioni in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera. La norma abrogata prevedeva altresì, al comma 3, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimativo - in presenza di ragioni oggettive che impedissero la conclusione delle procedure selettive entro il 31 dicembre 2024 - di scadenza delle concessioni in essere oggetto della disamina sin qui compiuta, nonché quello per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministro dei trasporti, della relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale. Si tratta di termini tutti

riallineati alle nuove scadenze con le modifiche introdotte, dalla norma qui in esame, all'art. 3 della più volte richiamate Legge 118/2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Modifiche in materia di controlli su strada (art. 6)

Attraverso un'integrazione al D.lgs n. 144/2008 di recepimento della Direttiva 2006/22/CE relativa all'attuazione delle disposizioni in materia sociale nei trasporti su strada, si prevede che, nel corso del controllo su strada, il conducente del veicolo sia autorizzato ad acquisire anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo stesso, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Tuttavia, ciò non esclude il fatto che il conducente sia obbligato a garantire l'uso corretto del tachigrafo.

2. Attuazione degli obblighi derivanti dal sistema di tariffazione nel cielo unico europeo (art. 7)

L'articolo introduce delle sanzioni amministrative per alcune irregolarità commesse da fornitori di servizi di navigazione aerea, soggetti operativi, operatori aeroportuali, coordinatori aeroportuali ed operatori aerei italiani, affidando all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) la competenza per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle stesse.

3. Messa in sicurezza per le gallerie della rete transeuropea (art. 8)

L'articolo interviene sul D.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 (attuativo della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea), innovando procedure, termini e sanzioni relativi al processo di adeguamento ai requisiti di sicurezza e di messa in servizio delle gallerie appartenenti alla rete stradale TEN-T.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Contratti a tempo determinato: indennità risarcitoria in caso di dichiarazione di illegittimità (art. 11)

La disposizione modifica l'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act) abrogando il comma 3 e ripristinando, al comma 2, un'indennità risarcitoria potenzialmente illimitata per i contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati dal Giudice a tempo indeterminato, solo se il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.

La modifica, dunque, al comma 2, consentirebbe al lavoratore di ottenere un'indennità risarcitoria superiore alle 12 mensilità previste, fermo restando il minimo di 2,5 mensilità e, al comma 3, elimina il principio di mitigazione della sanzione che prevede, in presenza di CCNL intervenuti sui cd. diritti di precedenza alle assunzioni attraverso specifiche graduatorie, una riduzione dello stesso risarcimento della metà.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 (art. 14)

Il comma 1 dell'articolo 14 conferisce mandato al Ministero dell'ambiente (MASE), di concerto con il Ministero dei trasporti (MiT), di approvare - con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento - un programma di finanziamenti alla mobilità sostenibile cui destinare 500 milioni di euro a valere sul fondo di dotazione del MASE destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Come specificato ai commi 2 e 3, le risorse sono destinate ai Comuni capoluogo di provincia con più di cinquantamila abitanti che ricadono in territori in cui sia stato accertato il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria. Per la gestione del programma è previsto il coinvolgimento dell'ANCI e dell'UPI e di società in house del MASE.

La misura fa seguito alla lettera di messa in mora della CE per il superamento dei limiti di inquinamento per periodi prolungati.

Al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite di biossido di azoto NO₂, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale - della durata di 24 mesi - per il miglioramento della qualità dell'aria avvalendosi del Mase con il supporto dall'ISPRA.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Disposizioni in materia di diritti d'autore (art. 15)

La norma modifica la legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) e la normativa successiva per adeguarle alla presenza di altri organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore operanti in Italia a seguito della cd. liberalizzazione del settore.

2. Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati (art. 16)

La disposizione al comma 1 prevede che, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in commento e, successivamente, entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del Reg. (UE) 2024/264 della Commissione del 17 gennaio 2024 con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:

- a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
- b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
- c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

Si ricorda che, come definito nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del Reg. (UE) 2024/264 della Commissione del 17 gennaio 2024, per centro dati si intende una struttura o un gruppo di strutture utilizzate per ospitare, collegare e gestire i sistemi informatici/server e le relative apparecchiature per l'archiviazione, l'elaborazione e/o la distribuzione di dati e per le attività correlate.

Quanto previsto al comma 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.